

## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

TRA

L'Azienda U.S.L. di Bologna (di seguito AUSL di Bologna), con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29, Codice fiscale e P.IVA e 02406911202, nella persona del Direttore del Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale, Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, in forza di delega di cui alla deliberazione n. 255 del 26/08/2015

E

Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (di seguito Istituto per la Sicurezza Sociale), con sede legale in via Scialoja n. 20 – Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino, nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Generale, Dott. Andrea Gualtieri (art. 11 L. n. 165/2004), in esecuzione della delibera del Congresso di Stato n. 60 del 29/12/16

- visto l'art. 2 del Memorandum d'intesa siglato in data 9 maggio 2012 tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino;
- visto il Piano di azione 2018 – 2020 della collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche sottoscritto in data 5 dicembre 2017 tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 5 del sopra citato Memorandum d'intesa;
- richiamato l'art. 4 "Collaborazione in campo sanitario e socio-sanitario" dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino sottoscritto in data 10 giugno 2013;
- vista la nota prot. n. 3527/DG del 20/12/2018 con la quale l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha chiesto il rinnovo, per l'anno 2019, della convenzione per consulenze in neuropsichiatria infantile;
- atteso che l'AUSL di Bologna ha convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- richiamato l'art. 58, commi 2° e 3°, del C.C.N.L. per la Dirigenza medica e veterinaria sottoscritto l'8 giugno 2000;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1. - Oggetto della convenzione.** L'AUSL di Bologna si impegna a garantire all'Istituto per la Sicurezza Sociale prestazioni di consulenza in neuropsichiatria infantile, a mezzo di personale medico dipendente dell'U.O. Neuropsichiatria infantile, in possesso di specifica professionalità ed esperienza.

**Art. 2. - Sede e locali.** Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno svolte presso le strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che, pertanto, si impegna a fornire ai consulenti locali idonei e attrezzature necessarie per l'espletamento delle loro attività.

**Art. 3. - Modalità di espletamento.** Le consulenze oggetto della presente convenzione saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza dei consulenti.

Le consulenze oggetto della presente convenzione saranno effettuate mediante due accessi al mese, della durata di circa otto ore ciascuno, con una integrazione di quattro ore mensili da dedicare al Servizio Minori.

Gli accessi e le ore di attività svolte dai consulenti saranno rilevati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale con metodo di rilevazione oggettiva, validati e trasmessi con cadenza mensile all'AUSL di Bologna – Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale per gli adempimenti successivi di verifica e di addebito.

**Art. 4. - Compensi e rimborsi.** Per l'attività oggetto della presente convenzione l'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna a corrispondere all'AUSL di Bologna un compenso orario di euro 229,23 maggiorato di un'aliquota pari all'11,95% che sarà introitata dall'AUSL di Bologna in analogia alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna per l'attività libero professionale intramuraria.

Le ritenute fiscali previste dalla legislazione vigente nella Repubblica di San Marino sui suddetti compensi resteranno a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si impegna, altresì, a corrispondere all'AUSL di Bologna il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consulenti e, precisamente, 1/5 del costo corrente della benzina e il pedaggio autostradale.

**Art. 5. - Modalità di pagamento.** I compensi di cui all'art. 4 sono a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che provvederà al versamento, citando sempre il numero della fattura di riferimento, con le modalità e nei termini indicati nella fattura emessa a cura dell'AUSL di Bologna.

**Art. 6. – Assicurazione.** La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa ai professionisti dell'AUSL di Bologna è a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, quale beneficiario delle prestazioni di consulenza oggetto della presente convenzione.


I dirigenti medici dell'AUSL di Bologna nell'espletamento dell'attività di consulenza al di fuori dell'orario di servizio non sono assicurati all'INAIL, come risulta dalla circolare Prot. 790/PG del 07.06.99 della Direzione Centrale Rischi del medesimo Istituto: di conseguenza, non risultano coperti dalla "polizza Inail" gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a tale attività.

I consulenti che, in attuazione della presente convenzione, utilizzino il proprio mezzo di trasporto "a fini di economicità", sono consapevoli che l'AUSL di Bologna è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo.

**Art. 7. - Validità.** La presente convenzione decorre dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e, pertanto, s'intende sanata l'attività eventualmente resa nelle more della definizione del presente accordo.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di ciascun contraente, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi per iscritto mediante raccomandata A/R.

**Art. 8. – Riservatezza dei dati.** Le Parti si impegnano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. EU 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.,



**Art. 9. - Foro competente.** Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale Foro competente il Tribunale di San Marino.


**Art. 10. - Imposta di bollo e registrazione.** Il presente accordo, redatto in duplice esemplare, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 642/1972 – Tariffa Parte I, con oneri a carico di ciascun Ente per il rispettivo esemplare.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituto per la Sicurezza Sociale

Repubblica di San Marino

Dott. Andrea Guattieri  


AZIENDA U.S.L. di Bologna

Il Direttore del Servizio Unico Metropolitan

Amministrazione del Personale

Dott.ssa Mariapaola Guattini  
